



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Provincia di Pordenone
Via Roma n. 33 - 33080 PRATA DI PORDENONE – PN
C.F. 80005430931 - P.IVA 00368870937



EMAS
Gestione Ambientale
Verificata

n° IT-000639

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA in vigore dal 1° gennaio 2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2012

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2	Presupposto impositivo	pag. 1
Art. 3	Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	pag. 1
Art. 4	Soggetti passivi	pag. 2
Art. 5	Soggetti attivo	pag. 3
Art. 6	Base imponibile	pag. 3
Art. 7	Determinazione del valore delle aree edificabili	pag. 5
Art. 8	Riduzioni per i terreni agricoli	pag. 6
Art. 9	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 6
Art. 10	Detrazioni per l'abitazione principale	pag. 7
Art. 11	Assimilazioni	pag. 7
Art. 12	Esenzioni	pag. 8
Art. 13	Quota riservata allo Stato	pag. 8
Art. 14	Esclusioni	pag. 9
Art. 15	Versamento dell'imposta	pag. 9
Art. 16	Dichiarazione	pag. 10
Art. 17	Accertamento	pag. 12
Art. 18	Rateizzazione avvisi di accertamento	pag. 13
Art. 19	Riscossione coattiva	pag. 14
Art. 20	Sanzioni ed interessi	pag. 14
Art. 21	Rimborsi	pag. 15
Art. 22	Potere di autotutela	pag. 15
Art. 23	Contenzioso	pag. 16
Art. 24	Disposizioni finali ed efficacia	pag. 16

Art. 1

Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Prata di Pordenone dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Prata di Pordenone, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso immobili cioè di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Art. 3

Definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale", si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite.
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Nella definizione di fabbricato sono ricompresi anche le “abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola”, definiti nell’articolo 9, comma 3 e comma 3-bis del decreto – legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (vedi appendice normativa), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Sono considerate come aree edificabili, i terreni sui quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione di un fabbricato anche se possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in quanto durante la realizzazione o la ristrutturazione del fabbricato, il terreno medesimo non è utilizzabile mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;

- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, in regime di impresa, indicate nell’articolo 2135 del codice civile (vedi appendice normativa).

Art. 4 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell’imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il titolare del diritto di abitazione acquisito a seguito di assegnazione della casa coniugale disposta con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - e. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- f. il proprietario per l'immobile destinato all'espropriazione per pubblica utilità, in quanto mantiene il possesso qualificato sull'immobile fino alla data del decreto di esproprio, che sancisce il trasferimento del diritto di proprietà in favore del Comune.

Art. 5 **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Prata di Pordenone relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa (vedi appendice normativa).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente il 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo

3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente (vedi appendice normativa).

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente il 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente (vedi appendice normativa).
6. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (vedi l'articolo 7 del regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili).
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (vedi l'articolo 7 del Regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili).
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (modulo di dichiarazione in appendice normativa).

Il fabbricato è considerato inagibile o inabitabile, qualora si verificano tutte le condizioni di seguito specificate:

 - a. si trova in precarie condizioni igienico – sanitarie e in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o obsoleto dal punto di vista funzionale o strutturale), rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i:
 - cedimenti significativi e lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo;

- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - edificio per il quale è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
- b. è di fatto inutilizzato e sgombero da cose e persone ed inoltre è privo dei seguenti allacciamenti: acqua, luce, gas e telefono;
- c. non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 05/08/78 n. 457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Art. 7

Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina, almeno ogni cinque anni e, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della delimitazione del potere di accertamento. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali competenti per i tributi e l'urbanistica ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli approvati con specifico provvedimento dall'Amministrazione. Nel caso in cui nell'atto notarile oggetto di trasferimento di diritti reali o nella dichiarazione di successione sia indicato un valore delle aree edificabili superiore ai valori minimi approvati dall'Amministrazione, si tiene conto di tale valore dichiarato ai fini della determinazione della base imponibile.
3. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma 1, qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano, come stabilito dal comma 6, dell'art. 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, e la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato.

5. Il valore venale delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nel territorio comunale, come da Piano Regolatore Comunale, è quello indicato nell'allegata tabella A.
6. Per le aree edificabili che non sono riconducibili all'interno delle suddette categorie, il valore venale minimo in comune commercio è di euro 15,00/mq.
7. Per le aree agricole anche se possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sulle quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione di un fabbricato, considerato che l'area interessata non può essere utilizzata mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, il valore venale minimo in comune commercio è di euro 15,00/mq.

Art. 8

Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta in base ai valori ed agli scaglioni specificati in appendice normativa.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Art. 9

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 10 **Detrazioni per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo comma è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata altresì:
 - a) alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 11 **Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale :
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 12 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizione degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 13 Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 0,38% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14 Esclusioni

1. Gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale:
 - a) i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
 - b) le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 - c) le vasche per acquicoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
 - d) i manufatti isolati privi di copertura;
 - e) le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili di altezza inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
 - f) i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
2. I terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono svolte attività agricole contemplate nell'articolo 2135 del codice civile. Trattasi di terreni inutilizzati (c.d. incolti) o utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia).
3. I terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale. Trattasi di piccoli appezzamenti di terreno (c.d. orticelli) coltivati in modo occasionale senza strutture organizzative.

Art. 15 Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. In caso di vendite plurime o di trasferimenti di diritti reali nel corso del mese, se il possesso dell'immobile si è protratto per un periodo non superiore a quindici giorni, l'imposta è dovuta per l'intero mese dall'ultimo soggetto titolare del diritto reale sull'immobile medesimo.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 11 del presente regolamento nonché all'art. 4 comma 1 lettera c) può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota del 0,4% e la relativa detrazione, rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata a saldo, tenuto conto delle aliquote deliberate, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulle precedenti rate.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvato dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 e del 25 maggio 2012. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari.
7. L'importo minimo per il versamento dell'imposta netta è di euro 12,00 per anno d'imposta; nel caso in cui l'importo dell'imposta netta sia compreso tra euro 13,00 ed euro 24, 00 il versamento deve essere eseguito in unica soluzione.

Art. 16 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione è previsto nei seguenti casi:
 - a) quando gli immobili sono stati oggetto di atti i cui elementi rilevanti non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Modello Unico Informatico);

- b) quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
 - c) quando gli immobili facenti parte dell'asse ereditario non sono stati inclusi nella dichiarazione di successione che il Comune acquisisce dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 383/2001;
 - d) per comunicare l'acquisto o la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni/esenzioni d'imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, anche nel caso di successione ereditaria, per le eventuali agevolazioni/esenzioni d'imposta spettanti agli eredi;
 - e) quando gli immobili pertinenze dell'abitazione principale classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono oltre una unità per categoria catastale, il contribuente deve dichiarare un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie citate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - f) quando un terreno edificabile è posseduto a titolo di pertinenza e, tale destinazione si manifesta in concreto da una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi di tale incidenza da sterilizzare stabilmente il diritto ad edificare (sentenza della Corte di Cassazione n. 22128 e n. 22129 del 29 ottobre 2010 in appendice normativa);
 - g) per comunicare, quando un'area è edificabile in base al vigente Piano Regolatore Comunale, il valore venale in comune commercio (vedi l'articolo 7 del Regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili);
 - h) per comunicare il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (vedi l'articolo 7 del regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili);
 - i) per comunicare il valore venale in comune commercio, in caso di aree agricole sulle quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione di un fabbricato anche se possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, considerato che durante la realizzazione o la ristrutturazione del fabbricato, l'area non può essere utilizzata per l'attività agro-silvo-pastorale, (vedi l'articolo 7 del regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili);
 - j) quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
 5. Il modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti descritti nel presente articolo corrisponde al modello approvato con decreto ministeriale, vigente al momento della presentazione della dichiarazione; la compilazione della dichiarazione viene effettuata sulla base delle istruzioni generali approvate annualmente con decreto ministeriale.
 6. La presentazione della dichiarazione effettuata entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo, utilizzando modelli diversi da quello previsto dal comma 3, non è sanzionabile; l'ufficio tributi può chiedere la regolarizzazione della

dichiarazione inviando il corretto modello e determinando il nuovo termine per la sua presentazione, decorso il quale l'inadempimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Art. 17 **Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal

contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni ed interessi risulti inferiore, per ciascuna annualità, ad euro 30,00.

Articolo 18 **Rateizzazione avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00€.
2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento. Alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo dell'atto di accertamento sia pari o superiore a € 500,00€. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00€, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.
4. Il Funzionario Responsabile provvederà ad emettere il provvedimento di accoglimento o di diniego della rateizzazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente. Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza medesima verrà indicato il piano di rateizzazione dell'importo complessivamente accertato comprensivo degli interessi legali maturati dalla data di notifica dell'atto d'accertamento alla data delle scadenze predisposte per le singole rate.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 19 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 20 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione di euro 130,00, come stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, per la sola quota di competenza comunale, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo di imposta, ove l'importo da corrispondere sia fino ad euro 12,00 per singolo anno d'imposta.
5. Nel caso in cui venga effettuato per errore un versamento al Comune di Prata di Pordenone anziché al Comune di competenza, il contribuente potrà richiedere al Comune di Prata di Pordenone, entro il termine di cui al precedente comma 1, di provvedere direttamente al riversamento delle somme a favore del soggetto attivo. Il Comune di Prata di Pordenone, previo accordo con il Comune interessato, provvederà a riversare la somma dovuta, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 Potere di autotutela

1. Qualora sia stato emesso un provvedimento per il quale vengano meno i presupposti impositivi o siano state effettuate valutazioni errate, il Funzionario Responsabile può annullare il provvedimento impositivo esercitando il potere di autotutela.
2. L'annullamento del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui vengano meno i presupposti impositivi o siano stati commessi errori quali:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione o tassazione;
 - d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- e) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - f) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
3. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole, i provvedimenti non possono essere oggetto di annullamento.
 4. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità di procedere a nuovi accertamenti qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 23 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo coattivo ovvero l'ingiunzione fiscale, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 24 **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica dal 1° gennaio 2012.